

## **Avvocato distrattario e rimborsi IVA: dalla Cassazione alcuni chiarimenti**

*di Federico Gavioli*

La Corte di Cassazione con la sentenza n.19300 dell'8 novembre 2012, ha statuito che l'avvocato distrattario non ha diritto a vedersi liquidare, dalla parte soccombente, anche l'IVA. Per i giudici di legittimità, infatti, vi può essere un profitto ingiustificato nel caso in cui la parte vittoriosa possa percepire, in rimborso delle spese legali, l'importo dell'IVA anche nei casi in cui non sia soggetto al costo corrispondente, potendo portare in detrazione l'IVA da versare.

La vicenda riguarda un'azienda sanitaria della Sicilia che aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo notificatole da una azienda, recante condanna al pagamento di un importo di modesta entità (poco meno di € 600,00), quale corrispettivo della fornitura di materiale sanitario, oltre alle spese della procedura, da distrarsi in favore del difensore.

L'Azienda sanitaria in propria difesa aveva contestato, tra le altre questioni, anche l'erronea attribuzione dell'importo dell'IVA sulle spese legali, pur essendo la parte ricorrente soggetto titolare di partita IVA, quindi in condizione di detrarre l'imposta.

Nel febbraio del 2007 il Giudice di Pace aveva respinto l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.

L'Azienda sanitaria aveva impugnato la sentenza del Giudice di Pace davanti alla Corte di Cassazione.

In particolare l'Azienda sanitaria nel ricorso davanti ai giudici di legittimità denuncia violazione dell'art. 19 del DPR 633/1972 e motivazione insufficiente o lacunosa, richiamando il principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui, quando l'avente diritto al rimborso delle spese processuali dichiara od ammetta di essere titolare di partita IVA, potendo così avvalersi della detrazione di cui all'art. 19

del citato DPR 633/1972, l'importo dell'IVA non rientra fra le spese rimborsabili ai sensi dell'art. 91 c.p.c., poiché il creditore non subisce il costo corrispondente.

La Corte di Cassazione, infatti, con riferimento al ricorso dell'Azienda sanitaria ritiene ammissibile le argomentazioni esposte: il ricorso è, quindi, fondato e va accolto poiché attiene a un principio informatore della materia, in quanto denuncia un profitto immotivato quale quello che si verificherebbe se la parte vittoriosa in giudizio potesse percepire in rimborso delle spese legali l'importo dell'IVA anche nei casi in cui non sia soggetto al costo correlato, avendo possibilità di detrarsi l'IVA da versare.

La giurisprudenza di legittimità sull'argomento ha avuto in passato un orientamento consolidato nel senso che ha chiarito che le somme dovute in rimborso dell'IVA vanno pagate in aggiunta all'importo capitale, quali spese accessorie, solo se l'avente diritto non abbia diritto al rimborso od alla detrazione dell'IVA, a causa dell'attività svolta. La parte soccombente in giudizio è, quindi, tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa anche l'IVA sulla somma dovuta in rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., solo quando l'avente diritto non sia titolare di partita IVA, quindi in grado di detrarre l'imposta. Il principio vale anche nel caso in cui il difensore abbia chiesto la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c., poiché il credito del difensore ha la medesima natura e consistenza di quello spettante al cliente nei confronti della controparte, e la disciplina dell'IVA identifica in via esclusiva nel cliente del professionista il soggetto passivo dell'obbligazione di rivalsa.

Su tale argomento anche la prassi ministeriale si è pronunciata con la circolare n. 203 del 6 dicembre 1994 del Ministero delle Finanze, in merito al problema dell'IVA concernente le spese di giudizio a favore del legale distrattario della controparte vittoriosa; per i tecnici ministeriali se il cliente del consulente è un soggetto che non detrae l'Iva (privato, ente non commerciale...) al consulente distrattario spettano esclusivamente le somme relative al proprio onorario. Per l'amministrazione finanziaria nell'ipotesi in cui il soggetto vincitore è un soggetto IVA e la vertenza




riguarda l'esercizio della propria attività di impresa, arte o professione che permette di recuperare l'Iva della quale subisce la rivalsa in sede di esercizio del diritto di detrazione di cui all'articolo 19, del DPR n.633/1972, il consulente distrattario può richiedere al soccombente solo l'importo relativo al suo onorario e alle spese processuali, e non anche quello relativo all'IVA che vi afferisce, essendo questo ultimo dovuto per rivalsa del proprio cliente; l'IVA in questa ipotesi, sarà saldata al consulente dal cliente.

Per la Corte di Cassazione, con riferimento alla sentenza oggetto del presente commento, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, limitatamente alla parte in cui ha condannato l'opponente a versare l'importo dell' IVA sulle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo in favore del difensore della parte opposta, importo che non spetta.

I giudici di Piazza Cavour accolgono il ricorso, cassano la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, revocano il decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla condanna della ricorrente al rimborso dell'IVA sull'importo delle spese legali da rimborsare alla parte opposta.

La Cassazione decide anche per la compensazione delle spese del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e condanna il fornitore dell'azienda sanitaria al pagamento delle spese del giudizio , oltre agli accessori di legge.



### **Ipotesi di pagamento spese da parte della parte soccombente**

Nel caso in cui il legale della parte vittoriosa chiede al giudice la distrazione a proprio favore delle spese e degli onorari dovuti dalla parte soccombente, il legale stesso pretenderà il pagamento di quanto dovutogli, fermo restando che:

- a) ai fini Iva il legale emette fattura nei confronti del proprio cliente evidenziando tuttavia che il pagamento è effettuato dalla parte soccombente; qualora il cliente destinatario della fattura abbia diritto al recupero dell'Iva il legale si farà pagare dalla parte soccombente solo l'onorario più le spese, e chiederà il pagamento dell'Iva al proprio cliente; qualora non possa recuperare l'Iva chiederà il pagamento alla parte soccombente tutto il pagamento della fattura comprese dell'Iva stessa;
- b) per quanto riguarda la ritenuta di acconto la parte soccombente dovrà effettuarla sul compenso erogato al legale distrattario solamente qualora rivesta la qualifica di sostituto di imposta .

<b>Chi paga le spese del legale parte vittoriosa</b>	<b>Adempimenti</b>
<b><i>Parte vincitrice</i></b>	Riaddebita le spese alla parte soccombente Iva compresa se non la può detrarre tramite una ricevuta o una semplice quietanza (no fattura)
<b><i>Parte soccombente</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- paga la fattura del legale iva esclusa se la parte vincitrice può detrarsela, in caso contrario paga tutto l'importo;</li> <li>- versa la ritenuta d'acconto solo se è un soggetto obbligato</li> </ul>

**Esempio di rilevazione contabile**

*Ipotizziamo che l'avvocato Rossi emetta fattura di euro 2.000,00 più il 4% per la Cassa di Previdenza avvocati pari a euro 80, l'imposta sul valore aggiunto è di euro 436,80 calcolata sul 2.080,00. La ritenuta di acconto è di euro 400 calcolata su 2.000,00 euro.*

**La parte vincitrice è la ditta Bianchi, la parte soccombente è la ditta Verdi**

**Rilevazioni contabili della ditta Bianchi (parte vincitrice)**

Diversi	Avvocato Rossi		2.516,80
- Consulenze legali		2.080,00	
- Iva a ns/credito		436,80	
Ricevuta fattura dell'Avvocato Rossi per pratica recupero crediti			

Avvocato Rossi	Diversi	2.516,80	
	- rimborso oneri processuali		2.080,00
	- cassa		436,80
Pagata fattura all'avvocato Rossi da parte della ditta Verdi parte soccombente e da noi per l'iva			

**Rilevazioni contabili della ditta Verdi (parte soccombente)**

Oneri processuali	Debiti vs/avvocato Rossi	2.080,00	2.080,00
Ricevuta richiesta pagamento dall'avvocato Rossi			

Debiti/avvocato	Diversi	2.080,00	
	- Cassa		1.680,00
	- Erario c/ritenute da versare		400
Pagata parcella avvocato distrattario Rossi			

Erario c/ritenute da versare	Cassa	400	400
Pagata ritenuta d'acconto avvocato distrattario Rossi			

**Tabella di raccordo voci di contabilità con voci di bilancio**

<i>Voci di contabilità</i>	Voci di bilancio
Consulenze legali	C.E. B) 7) Costi per servizi
Iva a credito	S.P. A C) II Crediti 5) verso altri
Cassa	S.P. A C) 3) denaro e valori in cassa
Oneri processuali	C.E. B) 7) Costi per servizi
Debiti verso avvocato	S.P. P D. 7) debiti verso fornitori
Erario conto ritenuta	S.P. P D. 14 ) Altri debiti



20 aprile 2013

Federico Gavioli

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente